

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 399 del 16 ottobre 2023.

“Accordo tra Stato e Regione Siciliana per il ripiano decennale del disavanzo. Approvazione”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n. 9 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”;

VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'articolo 1, commi 779, 780 e 781, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 1, commi 884 e 886, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'Accordo sottoscritto il 14 gennaio 2021 tra il Governo e la Regione Siciliana che prevede l'impegno della Regione a realizzare riduzioni strutturali degli impegni di spesa corrente per gli anni dal 2021 al 2029;



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 1, comma 841, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che autorizza la Regione Siciliana a ripianare in quote costanti, in dieci anni a decorrere dall'esercizio 2023, il disavanzo di amministrazione accertato in sede di rendiconto relativo all'esercizio 2018 e le relative quote di disavanzo non recuperate alla data del 31 dicembre 2022, e comma 843 che prevede l'impegno della Regione a rispettare i punti 1, 2 e 5 del predetto Accordo del 14 gennaio 2021;

VISTO, altresì, l'articolo 1, comma 162, della predetta legge n. 197/2022 con il quale è stato riconosciuto in favore della Regione Siciliana l'importo di 200 milioni di euro per l'anno 2022 in attuazione dell'Accordo sottoscritto in data 16 dicembre 2022 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione Siciliana in materia di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2023, n. 3: 'Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2023/2025';

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3 del 12 gennaio 2021: 'Schema di Accordo tra Stato e Regione Siciliana per il ripiano decennale del disavanzo – Apprezzamento';

VISTA la deliberazione n. 107 del 23 febbraio 2021 con la quale la Giunta regionale ha apprezzato il 'Piano di rientro della Regione Siciliana del disavanzo in attuazione dell'Accordo Stato-Regione sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione Siciliana il 14 gennaio 2021';

CONSIDERATA la necessità di aggiornare gli impegni a carico della Regione Siciliana ai quali è subordinato il regime di ripiano del disavanzo di cui al citato articolo 1, comma 841, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

VISTO l'Accordo tra Stato e Regione Siciliana per il ripiano decennale del disavanzo;

RITENUTO di approvare il predetto Accordo, che sostituisce l'Accordo sottoscritto il 14 gennaio 2021 tra il Governo e la Regione Siciliana;

SU proposta del Presidente della Regione e dell'Assessore regionale per l'economia,

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di approvare l'Accordo tra Stato e Regione Siciliana per il ripiano decennale del disavanzo, nel testo costituente allegato alla presente deliberazione.

Il Segretario
BUONISI

Il Presidente
SCHIFANI

AM

ACCORDO TRA STATO E REGIONE SICILIANA PER IL RIPIANO DECENNALE DEL DISAVANZO

VISTO l'articolo 1, comma 841, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che autorizza la Regione siciliana a ripianare in quote costanti, in dieci anni a decorrere dall'esercizio 2023, il disavanzo di amministrazione accertato in sede di rendiconto relativo all'esercizio 2018 e le relative quote di disavanzo non recuperate alla data del 31 dicembre 2022;

VISTO l'accordo sottoscritto il 14 gennaio 2021, tra il Governo e la Regione, che prevede l'impegno della Regione a realizzare riduzioni strutturali degli impegni di spesa corrente per gli anni dal 2021 al 2029;

VISTO l'articolo 1, comma 843, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che prevede l'impegno della Regione a rispettare i punti 1, 2 e 5 del predetto Accordo del 14 gennaio 2021;

VISTO l'Accordo sottoscritto il 16 dicembre 2022, tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione, con il quale sono state definite le modalità di attuazione dei commi 830, 831 e 832 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006;

VISTO l'articolo 1, comma 162, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con il quale è stato riconosciuto in favore della Regione l'importo di 200 milioni di euro per l'anno 2022 in attuazione del superiore Accordo;

VISTO l'articolo 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ai sensi del quale il ripiano del disavanzo al 31 dicembre 2014, disciplinato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, può essere rideterminato in quote costanti, in non oltre venti esercizi, per le regioni che si impegnano a riqualificare la propria spesa attraverso il progressivo incremento degli investimenti. Il disavanzo di cui al periodo precedente è quello risultante dal consuntivo o, nelle more dell'approvazione del rendiconto da parte del Consiglio regionale, quello risultante dal consuntivo approvato dalla Giunta regionale. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche con riferimento al disavanzo al 31 dicembre 2015;

VISTO l'articolo 1, comma 780, della citata legge n. 205 del 2017, ai sensi del quale le regioni di cui al comma 779, per gli anni dal 2018 al 2026, incrementano i pagamenti complessivi per investimenti in misura non inferiore al valore dei medesimi pagamenti per l'anno 2017 rideterminato annualmente applicando all'anno base 2017 la percentuale del 2 per cento per l'anno 2018, del 2,5 per cento per l'anno 2019, del 3 per

cento per l'anno 2020 e del 4 per cento per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026. Ai fini di cui al primo periodo, non rilevano gli investimenti aggiuntivi di cui all'articolo 1, commi 140-bis e 495-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e, per il solo calcolo relativo all'anno 2018, i pagamenti complessivi per investimenti relativi all'anno 2017 da prendere a riferimento possono essere desunti anche dal preconsuntivo;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 781, della medesima legge n. 205 del 2017, ai sensi del quale le regioni di cui al comma 779 certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al comma 780 entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

VISTO l'articolo 1, comma 884, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai sensi del quale la Regione siciliana provvede a riqualificare la propria spesa dal 2019 al 2025 attraverso il progressivo aumento della spesa per investimenti incrementando i relativi impegni verso l'economia in misura non inferiore al 2 per cento per ciascun anno rispetto all'anno precedente;

VISTO l'articolo 1, comma 886, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai sensi del quale la Regione siciliana può applicare i commi da 779 a 781 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a condizione che nel 2018 abbia incrementato gli impegni delle spese per investimento dell'esercizio 2018 in misura non inferiore al 2 per cento rispetto al corrispondente valore del 2017;

RITENUTO NECESSARIO, altresì, aggiornare gli impegni a carico della Regione siciliana ai quali è subordinato il regime di ripiano del disavanzo di cui all'articolo 1, comma 841, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

Il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione siciliana

CONVENGONO

- 1) Per ciascuno degli anni 2023 e successivi sino al completamento del ripiano del disavanzo oggetto del presente Accordo, la Regione si impegna ad incrementare il ripiano annuale del disavanzo previsto dall'articolo 1, comma 841, della legge n. 197 del 2022 di un importo almeno pari a euro 70 milioni annui. La quota di ripiano annuale così rideterminata è applicata a ciascun esercizio del bilancio di previsione. Qualora, in un esercizio, il ripiano annuale del disavanzo risulti superiore a quello stabilito nel presente punto, la maggiore riduzione del disavanzo ottenuta verrà detratta dall'obiettivo di riduzione del disavanzo degli esercizi successivi secondo le modalità previste dai paragrafi 9.2.30 dell'allegato 4/2 al decreto

legislativo n. 118 del 2011. Qualora il ripiano annuale del disavanzo risulti inferiore a quello stabilito nel presente punto per un ammontare non superiore al 20 per cento di quello programmato, il minore disavanzo ripianato deve essere recuperato nell'esercizio successivo.

- 2) La Regione si impegna ad approvare il piano di rientro del disavanzo accertato con il rendiconto 2018 attuativo del presente accordo, cui si applicano i principi contabili di cui ai paragrafi 9.2.25 e successivi dell'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011, fermo restando l'impegno di ripianare annualmente il disavanzo incrementato secondo le modalità indicate al punto 1).
- 3) Per ciascuno degli anni 2023 e successivi, sino al completamento del ripiano del disavanzo oggetto del presente Accordo, la Regione si impegna a non ridurre, rispetto ai risultati dell'ultimo rendiconto approvato dalla Giunta regionale alla data di sottoscrizione del presente accordo, l'ammontare degli impegni e dei pagamenti riguardanti le seguenti voci dell'allegato n. 6/1 al decreto legislativo n. 118 del 2011:
 - U.1.04.01.02.002 "Trasferimenti correnti a Province";
 - U.1.04.01.02.003 "Trasferimenti correnti a Comuni";
 - U.1.04.01.02.004 "Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale";
 - U.1.04.02.02.999 "Altri assegni e sussidi assistenziali".
- 4) La verifica del rispetto degli impegni di cui ai punti 1) e 3) è effettuata attraverso l'esame dei dati di rendiconto trasmessi alla BDAP ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo n. 118 del 2011 a decorrere dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2023. Nelle more dell'approvazione definitiva del rendiconto, e comunque entro il 30 giugno di ciascun anno, è effettuata una preliminare verifica dei risultati conseguiti sulla base del rendiconto approvato dalla Giunta o, in assenza dell'approvazione del rendiconto da parte della Giunta, sulla base dei dati di preconsuntivo.
- 5) Fermo restando quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 1, comma 886, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'articolo 1, commi 779 e successivi, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 - che prevede, a fronte del beneficio del ripiano ventennale del disavanzo 2014, l'obbligo per la Regione di incrementare i pagamenti per investimenti dal 2019 al 2026 con percentuali crescenti rispetto al valore registrato nel 2017 - la Regione si impegna anche per gli anni dal 2027 al 2030 a riqualificare la propria spesa attraverso il progressivo aumento dei pagamenti complessivi per gli investimenti in misura non inferiore al 2 per cento per ciascun anno rispetto all'esercizio 2026.

- 6) La verifica del rispetto di cui al punto 5), con riferimento agli esercizi 2019 - 2030, è effettuata confrontando, rispettivamente, la sommatoria dei pagamenti risultanti dal rendiconto trasmesso alla BDAP per “Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni” (Macroaggregato U.2.02 dell’Allegato n. 6/1 al decreto legislativo n. 118/2011 - Piano dei conti finanziario) e per “Contributi agli investimenti diretti e indiretti” (Macroaggregato U.2.03 dell’Allegato n. 6/1 al decreto legislativo n. 118 del 2011 - Piano dei conti finanziario), con la corrispondente sommatoria dell’anno base di riferimento. Resta fermo il rispetto dell’articolo 1, comma 781, della medesima legge n. 205 del 2017, ai sensi del quale le regioni di cui al comma 779 certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al comma 780 entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
- 7) In caso di mancata attuazione degli impegni di cui ai punti 1), 2), 3) e 8), lettera b), nonché in caso di mancata attuazione dell’impegno di cui al punto 5) per due esercizi nel periodo oggetto del presente accordo, viene meno il regime di ripiano pluriennale del disavanzo di cui all’articolo 1, comma 841, della legge n. 197 del 2022 e trova applicazione il regime ordinario di ripiano previsto dall’articolo 42 del decreto legislativo n. 118 del 2011. Con riferimento ai rendiconti degli esercizi 2023-2030, la facoltà di ripiano pluriennale del disavanzo di cui all’articolo 1, comma 841, della legge n. 197 del 2022, viene meno anche a seguito della mancata trasmissione alla BDAP:
- a) entro il 31 maggio di ciascun anno del rendiconto dell’esercizio precedente approvato dalla Giunta o, nelle more dell’approvazione del rendiconto da parte della Giunta, del preconsuntivo;
 - b) entro 30 giorni dalla definitiva approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente.
- 8) Con particolare riguardo all’impegno:
- a) di cui al punto 1), si tiene conto della flessibilità prevista dal paragrafo 9.2.30 dell’allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011;
 - b) di cui al punto 5), in caso di mancata realizzazione dell’obiettivo di incremento dei pagamenti per investimenti per un solo esercizio nel periodo oggetto del presente accordo, la Regione è tenuta per l’annualità successiva ad incrementare del 100 per cento l’importo di 70 milioni di euro previsto al punto 1).
- 9) In attuazione dell’Accordo tra il Presidente della Regione siciliana e il Ministro dell’Economia e delle finanze sottoscritto in data 16 dicembre 2022, il Governo riconosce alla Regione euro 300 milioni nell’esercizio 2023. Per gli esercizi successivi, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, il Governo si

impegna ad individuare con la prossima legge di bilancio le coperture necessarie a concorrere progressivamente all'onere derivante dall'innalzamento della quota di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria dal 42,50 al 49,11 per cento.

10) Fermo restando il contenimento della spesa di personale, al netto dei rinnovi contrattuali nei limiti previsti per il medesimo periodo a livello nazionale, incluso il trattamento accessorio, le assunzioni di personale del comparto non dirigenziale sono effettuate sulla base della regola del *turn over* al centoventicinque per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente per il triennio 2023-2025, e al cento per cento a decorrere dall'anno 2026. Per il personale con qualifica dirigenziale le assunzioni sono effettuate sulla base della regola del *turn over* al centoventicinque per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente per il biennio 2023-2024, e al cento per cento a decorrere dall'anno 2025.

11) Il presente accordo sarà recepito in specifiche disposizioni legislative.

Roma,

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Il Presidente della Regione Siciliana